

DOTT. PIERANGELO GRASSI
Commercialista - Revisore Legale dei Conti

RIMBORSO/COMPENSAZIONE IVA TRIMESTRALE

Il requisito per richiedere il rimborso infrannuale **deve sussistere nel singolo trimestre** oggetto del rimborso, e il rimborso o la compensazione riguardano **il solo credito maturato nel trimestre** di riferimento. Il rimborso o la compensazione possono comprendere il recupero del **solo credito sorto nel periodo** e non anche quello relativo a periodi precedenti.

I **requisiti richiesti** dalla legge per poter accedere al rimborso o alla compensazione trimestrale sono i seguenti:

1) **aliquota media** (articolo 30, comma 3, lettera a): si verifica quando l'aliquota mediamente applicata sugli acquisti supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive, maggiorata del 10 per cento. Nel suddetto calcolo non entrano gli acquisti e le cessioni di beni ammortizzabili. Una volta verificato il requisito, il rimborso può essere richiesto avuto riguardo a tutto il credito maturato nel trimestre, compreso anche dell'imposta calcolata sui beni ammortizzabili;

2) **operazioni non imponibili** (articolo 30, comma 3, lettera b): riguarda i contribuenti che operano con l'estero che hanno effettuato nel trimestre operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 Dpr 633/1972, per un ammontare superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nello stesso periodo;

3) **acquisto o/e importazione di beni ammortizzabili** (articolo 30, comma 3, lettera c): è relativo ai soggetti che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini Iva. In tale caso è possibile richiedere il rimborso dell'imposta relativa all'acquisto di tali beni. I rimborsi o le compensazioni trimestrali possono essere chiesti solo per l'acquisto di beni ammortizzabili e non anche per l'acquisto di beni e servizi per studi e ricerche;

4) **operazioni non soggette all'imposta per effetto dell'articolo 7, 7-bis e 7-septies** (articolo 30, comma 3, lettera d): a partire dalle operazioni effettuate dal 17 marzo 2012, è possibile ottenere il rimborso infrannuale, in caso di effettuazione, nei confronti di soggetti non residenti, di prestazioni di lavorazione di beni mobili, di trasporto e relative

intermediazioni, di servizi accessori ai trasporti e relative intermediazioni o prestazioni di servizi ex articolo 19, comma 3, lettera a-bis Dpr 633/1972 , per una percentuale superiore al 50 per cento di tutte le operazioni effettuate;

5) **soggetti non residenti** (articolo 30, comma 3, lettera d), qualora sussistano le condizioni previste dall'articolo 17, comma 3, Dpr 633/1972: si tratta di operatori non residenti che si sono identificati direttamente in Italia ai sensi dell'articolo 35-ter Dpr 633/1972, come modificato dal Dlgs 18/2010, con effetto dal 1° gennaio 2010, o che abbiano formalmente nominato un rappresentante fiscale in Italia.

Qualora l'importo del rimborso **non superi 30.000 euro, non è necessario prestare la garanzia**. Tale limite massimo è stato di recente modificato dal DI 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 225/2016, che ha innalzato da 15.000 a 30.000 euro l'ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia e senza ulteriori adempimenti.

Inoltre l'articolo 38-bis, comma 3, Dpr 633/1972 disciplina l'esonero da presentazione della garanzia per quei **contribuenti cosiddetti virtuosi**. Questa categoria di contribuenti può richiedere il rimborso per importi superiori a 30.000 euro senza prestazione di garanzia, **presentando**:

- l'istanza munita di visto di conformità o in alternativa di sottoscrizione da parte dell'organo di controllo;
- una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali.

I **requisiti patrimoniali** richiesti sono i seguenti:

- il patrimonio non deve essere diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di **oltre il 40 per cento**;
- la consistenza degli immobili **non deve essersi ridotta**, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata;
- l'attività **non deve essere cessata** o non deve essersi ridotta per effetto di cessioni di aziende o di rami di aziende;
- qualora la richiesta sia presentata da società di capitali non quotate in mercati regolamentati, non devono essere cedute, nell'anno precedente la richiesta, **azioni o quote della stessa società** per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;
- devono essere stati eseguiti i **versamenti dei contributi** previdenziali e assistenziali.

Di contro, la **garanzia** deve essere presentata dai contribuenti, con richieste di rimborso superiori a 30.000 euro, qualora siano **soggetti passivi**:

- costituiti **da meno di due anni** (eccetto che le start-up innovative di cui all'articolo 25 DI 18 ottobre 2012, n. 179);
- a cui, nei due anni precedenti, sono stati **notificati avvisi di accertamento** e/o rettifica, con precise differenze tra l'importo contestato e quello dichiarato;
- **considerati virtuosi** che non hanno presentato il modello TR per il rimborso privo di visto di

conformità o di attestazione del revisore, o non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i requisiti patrimoniali;

- che **chiudono l'attività**.

Lo studio rimane a disposizione per ogni approfondimento in materia.